

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

RAVVEDIMENTO SPECIALE – ENTRO IL 31 MAGGIO 2024 È POSSIBILE SANARE FINO AL 2022 (DECRETO SUPERBONUS - DL 39/2024 - G.U. N. 75 DEL 29 MARZO 2024)

Il cosiddetto decreto superbonus riapre i termini per il ravvedimento speciale, che prevede la riduzione delle sanzioni in misura pari a 1/18 del minimo edittale, se il contribuente provvederà, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione dell'irregolarità e al versamento dell'eventuale imposta dovuta. Sono escluse dalla normativa le violazioni rilevabili mediante controlli automatizzati ai fini Iva. Non possono, quindi, essere sanati con lo "sconto" i mancati versamenti di acconti e saldi imposte, con esclusione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, quando non rilevabili con il controllo automatizzato. Il decreto Milleproroghe, infine, ha esteso la possibilità di sanare con il ravvedimento speciale anche le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate entro il 31 dicembre 2022.

LA FUSIONE DI UNA SOCIETÀ SEGUITA DA UNA SCISSIONE ASIMMETRICA DELLE SOCIETÀ INCORPORANTE È ELUSIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 84 DEL 29 MARZO 2024)

Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle entrate, l'operazione di riorganizzazione societaria di tre società immobiliari proprietarie di tre lotti di terreno con medesima composizione societaria è elusiva quando, al fine di addivenire alla suddivisione della proprietà delle società, venga effettuata prima una fusione per incorporazione di tutte le società immobiliari e, successivamente, la scissione asimmetrica dell'incorporante in diverse società partecipate ciascuna da un socio della società scissa. Sempre secondo l'Agenzia, tale operazione è elusiva in quanto il percorso delineato potrebbe essere raggiunto con la semplice cessione di partecipazioni delle società immobiliari, posto che, nell'interpello presentato, si evidenzia che il patrimonio netto delle tre società nate dalla scissione è equivalente a quello precedente le due operazioni straordinarie previste (fusione e scissione).

CONTRIBUTI RIMBORSATI A SEGUITO DOPPIA CONTRIBUZIONE NON SONO REDDITO PER IL PERCETTORE SE NON DEDOTTI NELL'ANNO DI PAGAMENTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 86 DEL 4 APRILE 2024)

Le somme rimborsate da un Ente previdenziale, a seguito della doppia contribuzione, non costituiscono reddito per il beneficiario del rimborso se, nell'anno di versamento dei contributi, il soggetto non aveva dedotto tale ammontare. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'importo rimborsato per contributi, in tale caso, non costituisce una categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, pertanto, non ha rilevanza reddituale.

IL REGIME TRANSITORIO PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI CEDERE I CREDITI EDILIZI SE L'OPERA È INIZIATA ANTECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SUPERBONUS (DECRETO SUPERBONUS - DL 39/2024 - G.U. N. 75 DEL 29 MARZO 2024)

Il decreto superbonus, entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha previsto, all'articolo 1, una stretta sulla possibilità di usufruire dello sconto in fattura, o di cedere il credito in luogo delle detrazioni dirette per le spese 2024, per gli interventi legati al superbonus, salvo alcune eccezioni. In particolare, il periodo transitorio prevede che siano esclusi dal "blocco": i crediti per gli interventi iniziati anteriormente all'entrata in vigore del decreto; gli interventi per cui risulti presentata la Cila, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, dl 34/2020; il bonus al 75% per eliminazione delle barriere architettoniche, con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023; gli interventi per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo, se gli interventi sono agevolati, sempre ai sensi dell'articolo 119 del dl34/2020, e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; gli interventi con lavori già iniziati, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, per i quali sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Non opera il divieto di cessione del credito per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 e dagli eventi accaduti dal 24 agosto 2016 nei comuni del territorio delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

GLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI SITUATI IN ITALIA SONO SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN ITALIA CON PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 81 DEL 28 MARZO 2024)

Gli atti di trasferimento di immobili situati in Italia devono essere registrati in Italia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, n.4, della legge 89/1913 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, l'utilizzo, nel territorio dello Stato italiano, di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Il notaio italiano, quindi, potrà ricevere per il deposito gli atti, in copia o in originale, rogati in un Paese terzo, debitamente legalizzati, e dovrà, di conseguenza, redigere apposito verbale che deve essere annotato e repertato. Quando l'atto formato all'estero riguarda il trasferimento di immobili situati in Italia, tale atto sarà assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in Italia e, se il trasferimento avviene per lo scioglimento della società estera, con assegnazione degli immobili ai soci, l'imposta di registro è dovuta nella misura del 9%, le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50.

SONO ESENTI DA IVA I CORSI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 82 DEL 28 MARZO 2024)

I corsi obbligatori per l'abilitazione alla professione di avvocato, tenuti da una scuola riconosciuta dal Consiglio nazionale forense, per gli aspiranti avvocati iscritti al registro dei praticanti sono esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20 del dpr 633/1972, se sono rispettati contemporaneamente i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. Requisiti oggettivi: ovvero deve trattarsi di attività formativa, di aggiornamento e riqualificazione e/o riconversione professionale. Requisiti soggettivi: ovvero le attività devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

I RISTORNI RICONOSCIUTI AI SOCI DELLE COOPERATIVE RIDUCONO LA BASE IMPONIBILE IRAP E IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSUL. GIURIDICA 1/2024 DEL 4 APRILE 2024)

I ristorni delle cooperative costituiscono l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la "mutualità", rappresentando, quindi, la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. La caratteristica peculiare del ristorno è che lo stesso è misurato in funzione dell'apporto del socio all'attività mutualistica e, quindi, ai rapporti instaurati dal socio con la cooperativa di appartenenza. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme erogate a titolo di ristorno sono deducibili, nell'esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito a base della commisurazione dei ristorni, e che tali somme mantengono, ai fini fiscali, la medesima natura, ribadendone la deducibilità ai fini Irap (ma anche ai fini Ires), indipendentemente dalla destinazione dell'utile d'esercizio.

USURA - PUBBLICATI I TASSI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 (DM 29 MARZO 2024 – G.U. N. 75 DEL 29 MARZO 2024)

Il ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato il decreto con l'indicazione dei tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazione a qualsiasi titolo connessi con finanziamento, praticate da banche e intermediari. Il 1° aprile 2024 sono entrate in vigore le soglie di usura che i finanziamenti non dovranno superare nel II trimestre 2024, in particolare, per i mutui ipotecari a tasso fisso il riferimento sarà del 10,1375%, per quello a tasso variabile il 11,5375%, per i leasing immobiliare a tasso fisso il 11,6625% e quello a tasso variabile il 12,5250%.